

Gli onorevoli Aprile e Colajanni propongono la soppressione di questi due comma. Coloro, che approvano la soppressione, voteranno contro il comma.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Presentazione di una relazione, di un disegno di legge e di un documento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Girardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIRARDI. A nome della Giunta delle elezioni mi onoro di presentare alla Camera la relazione: appendice all'accertamento dei deputati impiegati.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MAJORANA ANGELO, *ministro del tesoro*. Mi onoro presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Pagamento a favore degli eredi di Gaetano Barbatelli ex-ricevitore generale della provincia di Avellino in esecuzione della sentenza 25 marzo-30 aprile 1906 del regio tribunale di Roma ».

Presento inoltre, per semplice comunicazione, a nome del collega ministro degli affari esteri la convenzione supplementare modificante gli articoli 8 e 9 del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 3 ottobre 1868 fra l'Italia e il Siam firmato a Parigi l'8 aprile 1905 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 7 ottobre; e l'accordo generale di arbitrato tra l'Italia e la Danimarca firmato a Roma il 16 dicembre 1905 le cui ratifiche furono qui scambiate il 23 maggio 1906.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di un disegno di legge per pagamenti a favore degli eredi di Giovanni Barbatelli e delle convenzioni fra l'Italia ed il Siam, e l'Italia e la Danimarca.

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge del Consorzio per gli zolfi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Do lettura del primo comma:

« Durante tutto il periodo di cui nell'articolo 1, il diritto di vendere lo zolfo di

cui all'articolo 2 spetta esclusivamente al Consorzio ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Bisogna aggiungere: « salvo le eccezioni di cui al capoverso dell'articolo 3 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto Arturo non è presente; vuol dire che rinuncia alla sua proposta di soppressione. L'emendamento dell'onorevole Aprile è contenuto nell'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

Pongo a partito questo primo comma con l'aggiunta proposta dal ministro.

(È approvato).

Veniamo ora alla seconda parte dell'articolo quinto, che è la seguente:

« Lo zolfo non sarà ammesso all'imbarco nei porti di Sicilia, senza una speciale richiesta del Consorzio, e non sarà ammesso al trasporto nelle ferrovie o in altri veicoli dell'isola, se non sia diretto ai magazzini di cui nel seguente articolo 21, o se la richiesta di spedizione non sia fatta dal Consorzio ».

La metto a partito.

(È approvata).

Dò lettura della terza parte:

« Nel regolamento di cui all'articolo 28 saranno determinati i modi e la misura delle penalità per le contravvenzioni alla disposizione del presente articolo ».

La metto a partito.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo quinto nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 6.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti, anche se avvenuti anteriormente all'attuazione della presente legge, producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

In caso di vendite fatte per l'esportazione anteriormente alla attuazione della presente legge, ed ove i mezzi di esportazione siano pronti, il Consorzio, nei limiti del deposito esistente per conto del venditore, non può rifiutare la consegna dello zolfo al compratore, se questo gli paghi lo